

**ALLEGATO 1**

**RELAZIONE DI CONFORMITÀ DEL PROGETTO**  
alla normativa in materia ambientale e paesaggistica nonché agli  
strumenti di pianificazione territoriale e ambientale  
**(REV.01)**

**PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN  
IMPIANTO DI VALORIZZAZIONE ENERGETICA  
DEL BIOGAS DELLA DISCARICA SITA  
NEL COMUNE DI TARANTO  
IN LOCALITÀ LA RICCIA GIARDINELLO**

**IMPIANTO DENOMINATO TARANTO ITALCAVE 2**  
Potenza nominale 995 kW

**Borgo San Dalmazzo, 22 dicembre 2015**

**MARCOPOLO ENGINEERING S.p.A**

**Amministratore Delegato**

**Antonio Bertolotto**

MARCOPOLO ENGINEERING SPA  
Sistemi Ecologici  
L'Amministratore Delegato  
*Antonio Bertolotto*

**Il Progettista**

**Ing. Davide APRILE**

  
ORDINE DEGLI INGEGNERI  
DELLA PROVINCIA DI CUNEO  
A1965 *Dot. Ing. Davide Aprile*

## Sommario

1. PREMESSA.....	2
2. QUADRO DI RIFERIMENTO NORMATIVO E PROGRAMMATICO.....	3
2.1 Strumenti urbanistici del Comune di Taranto .....	4
2.2 Siti di Interesse Nazionale (SIN).....	6
2.3 Quadro normativo di riferimento in materia di inquinamento atmosferico .....	7
2.3.1 Normativa nazionale .....	7
2.3.2 Normativa regionale.....	8
2.4 Piano Urbanistico Territoriale Tematico per il Paesaggio (PUTT/p).....	11
2.4.1 Coerenza del progetto con i vincoli del PUTT/p .....	11
2.5 Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (P.P.T.R.) .....	12
2.5.1 Coerenza del progetto con i vincoli del PPTR.....	12
2.6 Piano di Assetto Idrogeologico (PAI) .....	14
2.6.1 Coerenza del progetto con i vincoli del PAI.....	15
2.7 Piano di Tutela delle Acque della Regione Puglia (PTA).....	17
2.7.1 Coerenza del progetto con i vincoli del PTA.....	17
2.8 Siti di Importanza Comunitaria (SIC), Zone a Protezione Speciale (ZPS), Aree Naturali Protette .....	19
2.9 Piano Energetico Ambientale Regionale (PEAR).....	20
2.10 Gestione dei rifiuti speciali nella Regione Puglia.....	21
3. CONCLUSIONI: Dichiarazione di conformità del progetto .....	31

## **1. PREMESSA**

Il presente documento è stato redatto ai sensi dell'art. 16, comma 1, lettera c) della L.R. 11/2001 che richiede una *“relazione sulla conformità del progetto alla normativa in materia ambientale e paesaggistica, nonché agli strumenti di programmazione e pianificazione territoriale e urbanistica”*.

Tale documento si prefigge, quindi, come scopo, di fornire gli elementi conoscitivi sulle relazioni tra l'opera progettata e gli atti di pianificazione e programmazione territoriale e settoriale.

In particolare, la presente relazione comprende la descrizione del progetto in relazione agli stati di attuazione degli strumenti pianificatori, di settore e territoriali, nei quali è inquadrabile il progetto stesso e/o la descrizione dei rapporti di coerenza del progetto con gli obiettivi perseguiti dagli strumenti pianificatori.

## **2. QUADRO DI RIFERIMENTO NORMATIVO E PROGRAMMATICO**

Innanzitutto, il progetto di cui trattasi risponde a quanto previsto dall'articolo 2.5 Allegato I D.Lgs. 36/03 *“il biogas deve essere di norma utilizzato per la produzione di energia...nel caso di impraticabilità del recupero energetico... deve essere smaltito mediante combustione in idonea camera di combustione”*

Nelle differenti analisi condotte, si è fatto riferimento ai documenti di pianificazione e programmazione prodotti nel tempo dai differenti Enti territoriali preposti (Regione, Provincia, Comuni, ecc.) relativamente all'area vasta entro cui ricade l'intervento progettuale.

In particolare, gli strumenti di programmazione analizzati per il presente studio sono:

- 1) gli *Strumenti Urbanistici* del Comune di Taranto;
- 2) il *Piano Urbanistico Territoriale Tematico per il Paesaggio (P.U.T.T.)*, approvato dalla Regione Puglia il 15.12.2000 con delibera della Giunta Regionale n. 1748;
- 3) il *Piano Paesaggistico Territoriale della Regione Puglia (P.P.T.R.)*, adottato dalla Giunta Regionale con delibera n.1435 del 2 agosto 2013, ma non ancora approvato;
- 4) il *Piano di Bacino della Puglia, stralcio Assetto Idrogeologico (PAI)*, approvato dall'Autorità di Bacino Interregionale della Puglia con delibera del Comitato Istituzionale n° 39 del 30.11.2005;
- 5) il *Piano di Tutela delle Acque (PTA)*, approvato dal Consiglio Regionale della Puglia con Delibera n. 230 in data 20 ottobre 2009;
- 6) il *Piano Regionale per la Qualità dell'Aria* emanato dal Presidente della Giunta Regionale con il R.R. n.6 del 21 maggio 2008;
- 7) il Piano Energetico Ambientale della Regione Puglia (PEAR), adottato con Delibera di G.R. n.827 del 08-06-07;
- 8) il *Piano di Gestione dei Rifiuti Speciali nella Regione Puglia*, aggiornato e approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n.1023 del 19 maggio 2015.

Inoltre, è stata valutata la coerenza del progetto rispetto ad una serie di vincoli presenti sul territorio di interesse, analizzando:

- Rete Natura 2000 (sistema coordinato e coerente di aree destinate alla conservazione della diversità biologica presente nel territorio dell'Unione Europea);
- la direttiva “Habitat” n.92/43/CEE e la direttiva sulla “Conservazione degli uccelli selvatici” n.79/409 CEE per quanto riguarda la delimitazione delle Zone a Protezione Speciale (ZPS.);
- aree protette ex legge regionale n. 19/97 (“Norme per l'istituzione e la gestione delle aree naturali protette nella Regione”);
- aree protette statali ex lege n. 394/91 (“Legge quadro sulle aree protette”);
- vincoli rivenienti dal D.lgs. 22 gennaio 2004, n.42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio” e ss.mm.ii.

Per ciascuno di tali strumenti, si riportano nel seguito le specifiche relazioni di dettaglio che analizzano con rigore le relazioni tra azioni progettuali e strumenti considerati.

## 2.1 Strumenti urbanistici del Comune di Taranto

Il Piano Regolatore Generale (PRG) suddivide l'intero territorio comunale secondo zone distinte per carattere storico, ambientale, gradi di urbanizzazione, destinazione d'uso e modalità di intervento (azzonamento). In ciascuna delle zone omogenee individuate gli interventi si devono conformare, per destinazione e parametri urbanistici, alle Norme tecniche di Attuazione (NTA).

La Variante Generale al Piano Regolatore di Taranto è stata adottata dal consiglio Comunale con provvedimento n. 324 del 09/09/1974 e approvato dalla Regione Puglia con DR n.421 del 20/03/1978. Il PRG ha subito un'ulteriore modifica con variante generale relativa al Piano per gli Insediamenti Produttivi approvata con Delibera di Giunta Regionale n.1036 del 02/03/1990.

Attualmente, il Comune di Taranto si sta adoperando per dotarsi di un nuovo strumento urbanistico in applicazione delle nuove normative vigenti, ad oggi però bisogna continuare a far riferimento al PRG in vigore.

Come precedentemente anticipato il PRG vigente è suddiviso in zone, ciascuna delle quali è regolamentata dalle Norme di Attuazione (NTA) che disciplinano i criteri urbanistici e sono un agevole strumento di consultazione per coloro i quali operano nel settore.

Le zone citate sono di seguito elencate:

1. GRUPPO "A"- ZONE A VERDE E DI RISPETTO DEGLI STANDARDS;
2. GRUPPO "B"- ZONE DI INTERESSE E SERVIZI COLLETTIVI;
3. GRUPPO "C"- ZONE PER ATTIVITA' PRODUTTIVE SECONDARIE E TERZIARIE;
4. GRUPPO "D"- ZONE RESIDENZIALI.

Ciascuna zona a sua volta comprende delle sottozone identificate oltre che da un retino, riportato sugli elaborati grafici, anche da un codice alfanumerico costituito da una lettera che rappresenta la zona e da un numero che caratterizza la sottozona.

Come si può vedere dalla Figura 1, l'intera area oggetto di studio rientra nel gruppo "A" e in particolare:

- "A5" – E5 Zona di verde agricolo di tipo B (regolato dal D.M. 2 Aprile 1968) (in bianco in figura).

Essa è riportata nell'art. 17 paragrafo A delle Norme di Attuazione allegate alla Variante Generale in cui si esplicita che "essa deve essere mantenuta inalterata nel suo carattere attuale, essendo consentite le costruzioni a servizio delle aziende agricole fino alla cubatura massima prevista dal D.M. 2 aprile 1968. Per costruzioni a servizio delle aziende agricole si intendono: le case coloniche, le stalle, i granai, i silos, le attrezzature rurali in genere, le residenze padronali, quelle del personale dirigente e degli addetti".



## 2.2 Siti di Interesse Nazionale (SIN)

I siti d'interesse nazionale (SIN) sono aree del territorio nazionale definite in relazione alle caratteristiche del sito, alle quantità e pericolosità degli inquinanti presenti, all'impatto sull'ambiente circostante in termini di rischio sanitario ed ecologico e di pregiudizio per i beni culturali ed ambientali. I SIN sono individuati e perimetrati con Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, d'intesa con le regioni interessate.

Differiscono dagli altri siti contaminati anche perché la loro procedura di bonifica è attribuita al Ministero dell'ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, che può avvalersi anche dell'ISPRA, delle ARPA e dell'ISS ed altri soggetti.

In seguito alla dichiarazione del Novembre 1990, reiterata nel 1997, con il Decreto del Presidente della Repubblica 23 Aprile 1998 è stato approvato il Piano di disinquinamento per il *risanamento del territorio della provincia di Taranto* che identifica il territorio in questione come area ad elevato rischio di crisi ambientale. Il Comune di Taranto è stato quindi incluso nel *Programma nazionale bonifiche dei siti inquinati*. Il Decreto Ministeriale del 10 Gennaio 2000 poi ha definito un perimetro all'interno del quale insistono insediamenti industriali ed aree con elevato interesse ai fini della conservazione del patrimonio naturale.

In seguito a tale perimetrazione è stato richiesto dalle autorità di controllo, a livello provinciale e regionale per quanto riguarda le aree industriali di proprietà privata, di avviare le procedure di bonifica dei suoli secondo il D.M. 471/99 (e, successivamente, secondo il D. Lgs 152/06).

Il sito di Taranto, data la critica situazione ambientale in cui versa, è stato ulteriormente citato tra i Siti di Interesse Nazionale (SIN) prioritari di cui all'Allegato A al D.M. 18 settembre 2001, n.468 ("Regolamento recante: Programma nazionale di bonifica e ripristino ambientale") e viene descritto nell'Allegato B al D.M. medesimo.

La superficie del SIN di Taranto interessata dagli interventi di bonifica e ripristino ambientale è pari a circa 22 km<sup>2</sup> (aree private), 10 km<sup>2</sup> (aree pubbliche), 22 km<sup>2</sup> (Mar Piccolo), 51,1 km<sup>2</sup> (Mar Grande), 9,8 km<sup>2</sup> (Salina Grande). Lo sviluppo costiero è di circa 17 km.

L'impianto di discarica di rifiuti speciali non pericolosi di proprietà di Italcave S.p.A., rientra nei confini del SIN di Taranto (cfr. Figura 2) ed, essendo un sito potenzialmente contaminato, al suo interno sono state effettuate una serie di caratterizzazioni ambientali.

Il piano di caratterizzazione individua compiutamente tutte le caratteristiche del sito, determina lo stato di contaminazione delle matrici ambientali, nonché il modello concettuale che schematizza i modi e l'entità di esposizione al rischio sanitario.

Il primo piano di caratterizzazione per le aree di cava è stato inviato e acquisito al Prot. MATTM Ri.Ro n. 3798 il 19/04/2002 ed ha ottenuto esito positivo e richiesta di conclusione del procedimento.

La seconda caratterizzazione è stata inviata e acquisita al Prot. MATTM n.23589/QdV/DI il 23/11/2006 ottenendo anche in questa occasione esito positivo, con la richiesta che l'azienda continuasse le operazioni di monitoraggio delle acque di falda fino al 2012, ottemperando ad alcune prescrizioni.

Ad oggi è in corso il Piano di Monitoraggio aggiuntivo di un anno in accordo con ARPA Puglia.

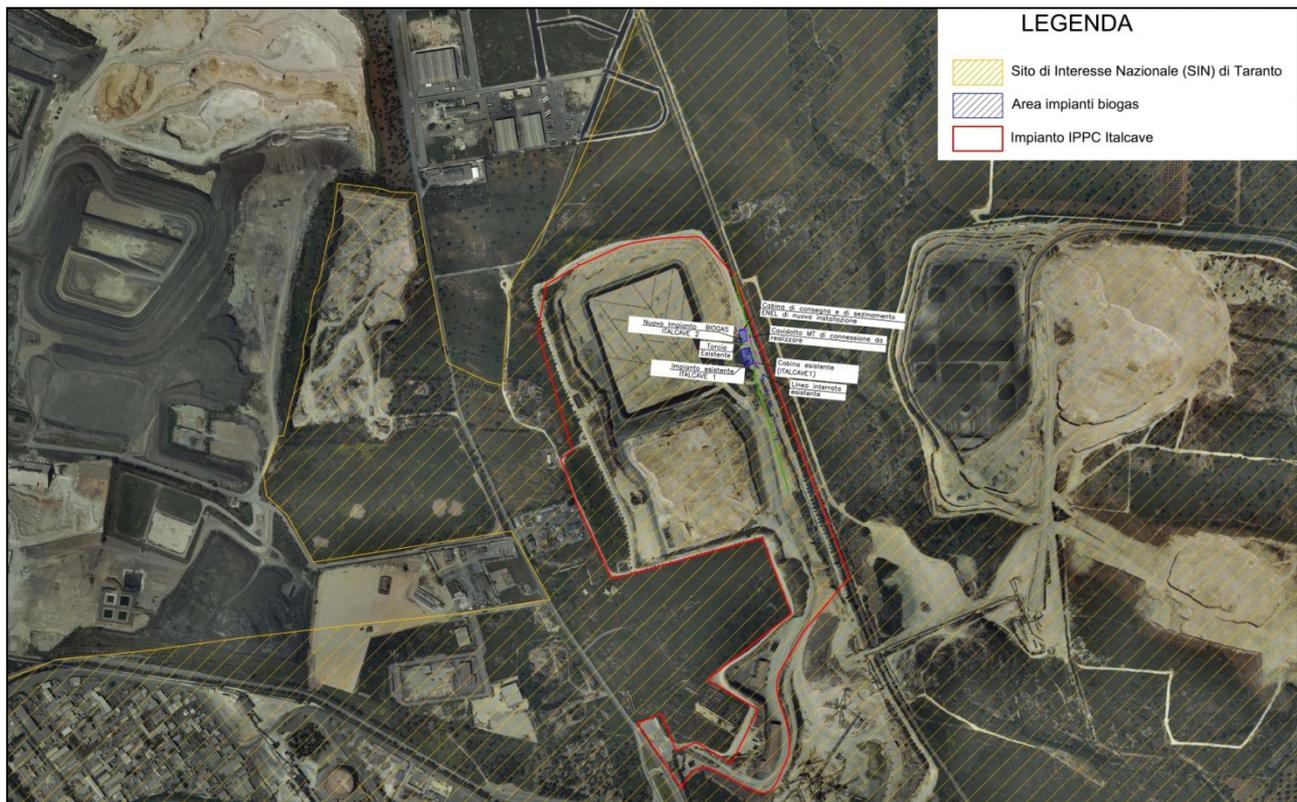


Figura 2 – Stralcio cartografica con perimetrazione del SIN di Taranto

I risultati delle caratterizzazioni finora svolte evidenziano come, pur essendo all'interno di un Sito di Interesse Nazionale e, in particolare, quello di Taranto, l'impianto di discarica Italcave è gestito secondo le migliori tecniche disponibili, con il massimo rispetto delle norme vigenti.

La realizzazione del nuovo impianto di valorizzazione del biogas da discarica contribuirà a raggiungere risultati ottimali nella gestione dell'impianto Italcave, garantendo la captazione del gas e il suo utilizzo a fini energetici.

## 2.3 Quadro normativo di riferimento in materia di inquinamento atmosferico

### 2.3.1 Normativa nazionale

A livello nazionale, con il Decreto Ministeriale del 12 luglio 1990, sono state definite le linee guida per il contenimento delle emissioni inquinanti degli impianti industriali esistenti e i valori minimi di emissione. Il D.M. ha inoltre stabilito:

- i metodi generali di campionamento, analisi e valutazione delle emissioni;
- i criteri per l'utilizzazione di tecnologie disponibili per il controllo delle emissioni;
- i criteri temporali per l'adeguamento progressivo degli impianti esistenti.

Le Regioni, tenendo conto delle linee guida definite, provvedono poi alla fissazione di valori limite di emissione degli impianti per le sostanze previste dal decreto.

Il Decreto legislativo 4 agosto 1999, n.351 "Attuazione della direttiva 96/62/CE in materia di valutazione e di gestione della qualità dell'aria" ridisegna il quadro delle competenze e degli obblighi istituzionali, obbliga le regioni a effettuare misure rappresentative per la valutazione della qualità dell'aria ambiente ed a effettuare Piani di Risanamento e Mantenimento nelle zone in cui la

concentrazioni degli inquinanti sono rispettivamente superiori e inferiori ai valori limite. Si introducono inoltre tecniche modellistiche per un migliore monitoraggio della qualità dell'aria.

Il Decreto Ministeriale n. 261 del 01/10/2002 reca le direttive tecniche per la valutazione preliminare della qualità dell'aria ambiente, i criteri per l'elaborazione del piano e dei programmi ai sensi del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351. Il regolamento stabilisce le direttive tecniche in base alle quali le regioni provvedono ad effettuare, ove non disponibili, misure rappresentative al fine di valutare preliminarmente la qualità dell'aria ambiente e i criteri su cui redigere Piani e Programmi di Risanamento e Mantenimento.

Con il Decreto Ministeriale n.60 del 02/04/2002 è stata recepita la direttiva 1999/30/CE del Consiglio del 22 aprile 1999 concernente i valori limite di qualità dell'aria ambiente per il biossido di zolfo, il biossido di azoto, gli ossidi di azoto, le particelle e il piombo e la direttiva 2000/69/CE relativa ai valori limite di qualità aria ambiente per il benzene ed il monossido di carbonio. Il decreto stabilisce per gli inquinanti biossido di zolfo, biossido di azoto ossidi di azoto, materiale particolato, piombo, benzene e monossido di carbonio:

- a) i valori limite e le soglie di allarme;
- b) il margine di tolleranza e le modalità secondo le quali tale margine deve essere ridotte nel tempo;
- c) il termine entro il quale il valore limite deve essere raggiunto;
- d) i criteri per la raccolta dei dati inerenti la qualità dell'aria ambiente, i criteri e le tecniche di misurazione, con particolare riferimento all'ubicazione ed al numero minimo dei punti di campionamento, nonché alle metodiche di riferimento per la misura, il campionamento e l'analisi;
- e) la soglia di valutazione superiore, la soglia di valutazione inferiore e i criteri di verifica della classificazione delle zone e degli agglomerati;
- f) le modalità per l'informazione da fornire al pubblico sui livelli registrati di inquinamento atmosferico ed in caso di superamento delle soglie di allarme;
- g) il formato per la comunicazione dei dati.

Infine il **D.Lgs. n.152/06**, nella parte Quinta "Tutela dell'aria e riduzione delle emissioni in atmosfera", stabilisce, per le attività che producono emissioni in atmosfera, i valori di emissione, le prescrizioni, i metodi di campionamento e di analisi ed i criteri per la valutazione della conformità dei valori misurati ai valori limite.

In particolare i valori limite di riferimento si trovano nell'Allegato I alla Parte Quinta, al punto 1.3 della parte III, riguardante quegli impianti nei quali sono utilizzati combustibili gassosi.

### 2.3.2 Normativa regionale

A livello regionale la Regione Puglia con la Legge Regionale n. 7 del 22 gennaio 1999, recante la disciplina delle emissioni nelle aree ad elevato rischio di crisi ambientale, ha prescritto una riduzione del 20% dei limiti emissivi fissati a livello nazionale dal D.M. del 12 luglio 1990 (Linee guida per il contenimento delle emissioni dagli impianti industriali e la fissazione dei valori minimi di emissione) o previste nella normativa di riferimento.

A livello regionale è stato inoltre elaborato il "Piano Regionale per la Qualità dell'Aria" (redatto da ARPA PUGLIA, CNR ISAC, Università degli Studi di Bari e Università degli Studi di Lecce) con l'obiettivo principale del conseguimento del rispetto dei limiti di legge, nell'intero territorio regionale, per quegli inquinanti (PM<sub>10</sub>, NO<sub>2</sub>, ozono) per i quali nel periodo di riferimento erano stati registrati superamenti.

Il territorio regionale è stato inoltre suddiviso in 4 zone con l'obiettivo di distinguere i comuni in funzione della tipologia di emissione a cui sono soggetti e delle conseguenti diverse misure di risanamento da applicare:

- ✚ **ZONA A:** comprendente i comuni in cui la principale sorgente di inquinanti in atmosfera è rappresentato dal traffico veicolare;
- ✚ **ZONA B:** comprendente i comuni sul cui territorio ricadono impianti industriali soggetti alla normativa IPPC;
- ✚ **ZONA C:** comprendente i comuni con superamenti del valore limite a causa di emissioni da traffico veicolare e sul cui territorio ricadono impianti industriali soggetti a IPPC;
- ✚ **ZONA D:** comprendente tutti i comuni che non mostrano situazioni di criticità.

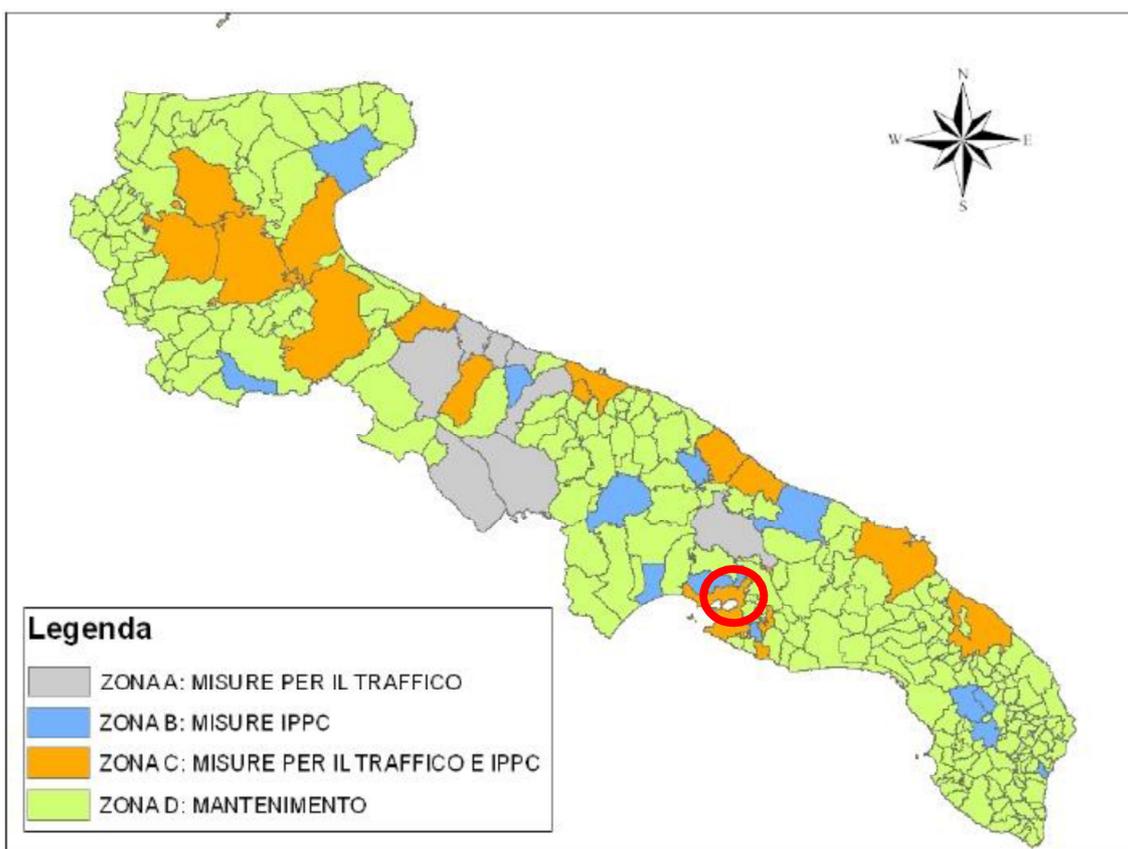


Figura 3 – Zonizzazione del territorio regionale del Piano Regionale di Qualità dell'Aria.

**In base al presente Piano il comune di Taranto è classificato in ZONA C**, ossia tra i “Comuni nei quali, oltre a emissioni da traffico autoveicolare, si rileva la presenza di insediamenti produttivi rilevanti” (cfr. Figura 3).

Le zone che presentano criticità sono la A, la B e la C. Pertanto le misure di Risanamento previste dal Piano si applicano in via prioritaria nei comuni rientranti in tali zone. Le misure sono articolate secondo quattro linee principali:

1. Misure per la mobilità;
2. Misure per il comparto industriale;
3. Misure per l'educazione ambientale;
4. Misure per l'edilizia.

Il caso in esame rientra tra i comparti industriali: l'impianto di discarica di rifiuti speciali di Italcave è un impianto complesso I.P.P.C. per il quale bisogna seguire le misure indicate al paragrafo 6.1.2 del suddetto Piano.

Le misure riguardanti il comparto industriale non comportano l'impegno di risorse finanziarie, bensì la piena e corretta applicazione di strumenti normativi che, se non ridotti a meri procedimenti burocratici, possono contribuire in maniera significativa alla riduzione delle emissioni in atmosfera. Per gli impianti industriali, nuovi o esistenti, che ricadono nel campo del rilascio di Autorizzazione Integrata Ambientale, sia statale che regionale, questo si traduce nell'applicazione al ciclo produttivo delle migliori tecniche disponibili, così come disposto nell'AIA rilasciata dall'Autorità competente.

Il Piano Regionale per la Qualità dell'Aria stabilisce che l'AIA deve contenere e dettagliare gli opportuni requisiti di monitoraggio e controllo delle emissioni dei complessi IPPC, specificando la metodologia e la frequenza di misurazione, la relativa procedura di valutazione, nonché l'obbligo di comunicare all'Autorità competente ed ai comuni interessati i dati relativi ai controlli delle emissioni richiesti dall'Autorizzazione Integrata Ambientale.

Nella **Determina A.I.A. n.33 del 17/11/2014**, con cui è stata autorizzata la società Italcave S.p.A. per l'impianto complesso di discarica per rifiuti speciali non pericolosi, è presente l'Allegato A in cui sono riportate alcune condizioni e modalità di gestione prescrittive relative alle emissioni in atmosfera.

Al paragrafo 6.0 "Emissioni in atmosfera" sono individuate le diverse attività svolte all'interno dell'impianto di discarica e le conseguenti tipologie di emissioni, diffuse e convogliate.

Per quanto riguarda le emissioni provenienti dall'impianto di recupero del biogas per la produzione di energia elettrica, sono state considerate due fonti di emissioni convogliate:

1. torcia biogas (E1 in Tabella 1);
2. recupero energetico (E2 in Tabella 1).

Denomin.	Composizione media		Prescrizione operativa	Frequenza monitoraggio	
	Parametri	Limite*		Gest. Op.	Gest. Post Op.
E1****	CO NO <sub>x</sub> come NO <sub>2</sub> COT HCl	120 mg/Nm <sup>3</sup> 240 mg/Nm <sup>3</sup> 24 mg/Nm <sup>3</sup> 24 mg/Nm <sup>3</sup>	a) Condizioni operative come previste da D.lgs. 36/2003	Trimestrale	Semestrale
E2	Polveri totali NO <sub>x</sub> come NO <sub>2</sub> SO <sub>x</sub> come SO <sub>2</sub> CO COT HCl HF	4 mg/Nm <sup>3</sup> 360 mg/Nm <sup>3</sup> 28 mg/Nm <sup>3</sup> 320 mg/Nm <sup>3</sup> 80 mg/Nm <sup>3</sup> 8 mg/Nm <sup>3</sup> 1,6 mg/Nm <sup>3</sup>	a) Sistema di abbattimento NO <sub>x</sub> e del CO b) Condizioni operative conformi al DM 5/2/98 e successive modifiche	/	/

Tabella 1 – Limiti e prescrizioni relative alle emissioni in atmosfera dell'impianto a biogas

Per la torcia, la prescrizione operativa impone il rispetto delle condizioni operative previste dal D.lgs. 36/2003 e sono previsti monitoraggi a cadenza trimestrale, durante la gestione operativa dell'impianto, e a cadenza semestrale, durante la gestione post-operativa.

Per il motore di recupero energetico, le prescrizioni operative impongono l'utilizzo di un sistema di abbattimento degli NO<sub>x</sub> e del CO e il rispetto delle condizioni operative previste dal D.M. 05/02/1998 e ss.mm.ii. I monitoraggi seguono la stessa frequenza imposta per la torcia.

I limiti di emissione in atmosfera imposti per entrambi le due fonti convogliate risultano abbattuti del 20% rispetto alle suddette prescrizioni, in attuazione della L.R. n.7 del 22/01/1999 "Disciplina delle emissioni odorifere delle aziende. Emissioni derivanti da sansifici. Emissione nelle aree a elevato rischio di crisi ambientale".

Come si è potuto evincere, la Determina AIA rispetta le misure previste dal PRQA per le opere IPPC presenti all'interno di aree classificate in Zona C, riportando gli opportuni requisiti di monitoraggio e controllo delle emissioni, specificando la metodologia e la frequenza di misurazione.

Tutti i limiti imposti, le prescrizioni operative e i tempi di monitoraggio sono rispettati dalla società Marcopolo Engineering S.p.A – Sistemi Ecologici e così come lo sono stati in passato per l'impianto esistente, lo saranno in futuro per l'impianto in progetto.

## 2.4 Piano Urbanistico Territoriale Tematico per il Paesaggio (PUTT/p)

La pianificazione paesistica, introdotta dalla legge 1497/39, ha assunto un carattere di completezza, organicità e obbligatorietà con la Legge 431/85 (legge Galasso), ed è attualmente regolata dalle recenti norme contenute nel D. Lgs. 42/04 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della Legge n. 137 del 6 luglio 2002".

La Regione Puglia, con Delibera di Giunta Regionale n.1748 del 15/12/2000, ha approvato il Piano Urbanistico Territoriale Tematico "Paesaggio" (PUTT/p pubblicato nel Bollettino Ufficiale n. 8 del 2002).

### 2.4.1 Coerenza del progetto con i vincoli del PUTT/p

Il Comune di Taranto ha provveduto a recepire i contenuti del Piano con l'adozione dei "Primi Adempimenti per l'attuazione del Piano" con delibera di C.C. n.134 del 29 novembre 2002, quindi per la verifica di coerenza si fa riferimento alla cartografia comunale.

Per quanto attiene gli **Ambiti Territoriali Estesi** (cfr. 1442-BG072-Tavola 01), si evince che l'area su cui insisterà il nuovo impianto di produzione di energia elettrica della società Marcopolo Engineering S.p.A. ricade in *Ambito Territoriale Esteso di tipo "C" di valore distinguibile* (cfr. Figura 4). Ciò è dovuto all'indicazione di una *segnalazione archeologica* tra gli "Ambiti Territoriali Distinti" per la presenza della Masseria La Felicia (di proprietà di Italcave S.p.A.).

Dalla consultazione della cartografia comunale si evince anche che il sito di interesse per l'intervento in oggetto rientra nell'ambito dei territori costruiti (cfr. Figura 4). Pertanto, ai sensi dell'art. 1.03 comma 5, le norme contenute nel Piano al titolo II "Ambiti Territoriali Estesi" ed al titolo III "Ambiti Territoriali Distinti" non trovano applicazione.

Non bisogna dimenticare che il sito individuato per l'impianto denominato "Italcave 2" è all'interno dell'area di un impianto di discarica di rifiuti speciali non pericolosi di Italcave S.p.A., regolarmente autorizzato e correttamente gestito al fine di ottemperare completamente alle norme vigenti e ridurre al minimo l'impatto sulla componente ambientale.

**In conclusione, il progetto del nuovo impianto di valorizzazione del biogas di discarica per la produzione di energia elettrica non è sottoposto a tutela diretta del Piano e non si necessita del rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, di cui all'art. 5.01 delle NTA del PUTT/p.**

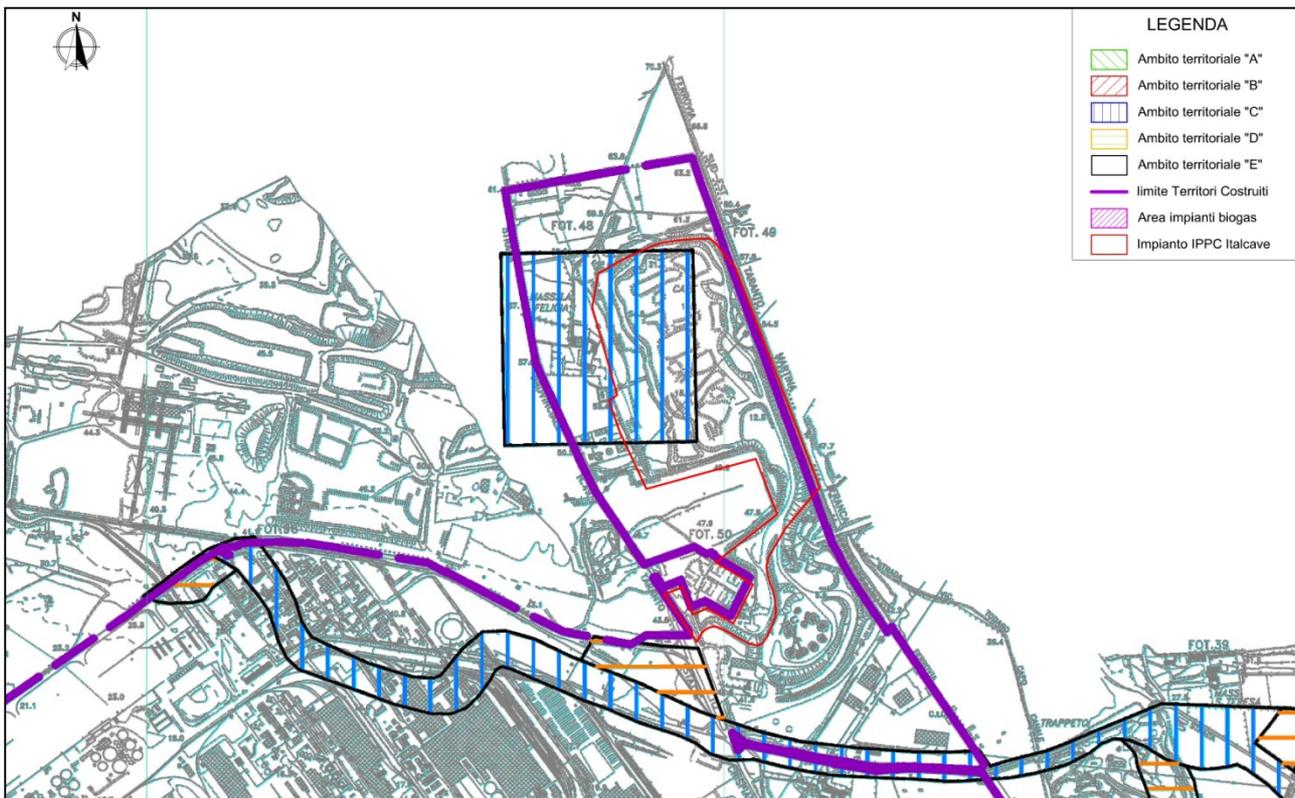


Figura 4 - Stralcio Primi adempimenti del Comune di Taranto (cfr. 1442-BG072-Tav. 01 – Verifica PUTT/p – ATE)

## 2.5 Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (P.P.T.R.)

A seguito dell'emanazione del D.lgs. 42/2004 "Codice dei Beni culturali e del paesaggio", la Regione Puglia ha dovuto provvedere alla redazione di un nuovo Piano Paesaggistico coerente con i nuovi principi innovativi delle politiche di pianificazione, che non sono presenti nel Piano attualmente vigente, il PUTT/p.

Con la Deliberazione della Giunta Regionale n.1435 del 02/08/2013 è stato adottato il Piano paesaggistico territoriale della Regione Puglia (PPTR), pertanto da questa data non sono consentiti interventi in contrasto con le disposizioni normative del PPTR aventi valore di prescrizione, a norma di quanto previsto dall'art. 143, comma 9, del Codice, ad eccezione degli interventi previsti dai Piani urbanistici esecutivi/attuativi e alle opere pubbliche che, alla data di adozione del PPTR abbiano già ottenuto i pareri paesaggistici a norma del PUTT/p e/o che siano stati parzialmente eseguiti.

### 2.5.1 Coerenza del progetto con i vincoli del PPTR

L'area oggetto di studio ricade all'interno dell'ambito paesaggistico n.8 denominato "**Arco ionico Tarantino**" caratterizzato dalla particolare conformazione orografica data dalla successione di gradini e terrazzi con cui l'altopiano murgiano degrada verso il mare, disegnando una specie di anfiteatro naturale.





La classificazione delle aree caratterizzate da un significativo livello di pericolosità idraulica contenute nel PAI e definite in funzione del regime pluviometrico e delle caratteristiche morfologiche del territorio, è la seguente:

- **Aree ad alta probabilità di inondazione.** Porzioni di territorio interessate da allagamenti con un tempo di ritorno (frequenza) inferiore a 30 anni;
- **Aree a media probabilità di inondazione.** Porzioni di territorio interessate da allagamenti con un tempo di ritorno (frequenza) compresa fra 30 anni e 200 anni;
- **Aree a bassa probabilità di inondazione.** Porzioni di territorio interessate da allagamenti con un tempo di ritorno (frequenza) compresa fra 200 anni e 500 anni.

Dalla composizione della probabilità di inondazione (P), della vulnerabilità del territorio (V), espressa in termini di possibile grado di distruzione e di valore esposto (E), espressa in termini monetari a quantificazione del possibile danno arrecato, è stato definito il rischio idraulico:

- Aree a rischio molto elevato – R4
- Aree a rischio elevato – R3
- Aree a rischio medio – R2
- Aree a rischio basso – R1.

### 2.6.1 Coerenza del progetto con i vincoli del PAI

Il sito individuato per la realizzazione del nuovo impianto di valorizzazione del biogas rientra nel bacino idrografico del Fosso della Felicia (cfr. Figura 7), un'incisione di origine fluvio-carsica contraddistinta da alveo incassato paragonabile a quello tipico delle gravine e cigli di sponda nel complesso ben definiti.

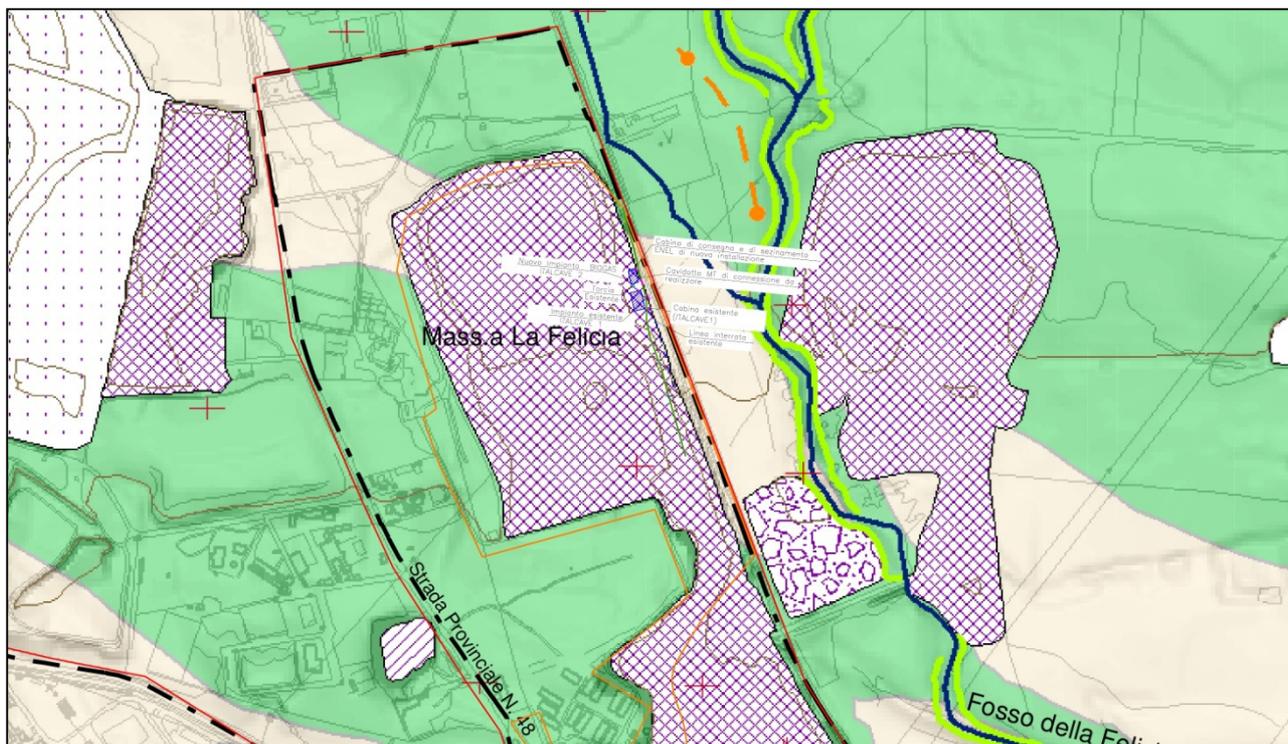


Figura 7 – Stralcio della Carta idrogeomorfologica della Regione Puglia (cfr. 1442-BG072-Tav.15)



## 2.7 Piano di Tutela delle Acque della Regione Puglia (PTA)

La Giunta Regionale, con la deliberazione n. 230 del 20/10/2009, ha approvato il “Piano di tutela delle acque” della Regione Puglia adottato con la propria precedente deliberazione (19 giugno 2007, n. 883).

Con il provvedimento di Giunta n. 883 del 19 giugno 2007, furono adottate le “prime misure di salvaguardia” relative ad aspetti per i quali appariva urgente e indispensabile anticipare l’applicazione delle misure di tutela che lo stesso strumento definitivo di pianificazione e programmazione regionale deve contenere. Esse avevano assunto carattere immediatamente vincolante per le amministrazioni, per gli enti pubblici, nonché per i soggetti privati, a decorrere dal trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del medesimo provvedimento, avvenuta sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia 18 luglio 2007, n. 102.

Tali misure sono valse fino all’adozione della deliberazione di approvazione definitiva del PTA. Dalla stessa data della sua approvazione entrano in vigore le “Misure di tutela” individuate nello stesso Piano (Allegato tecnico n. 14 del PTA) finalizzate a conseguire, entro il 22 dicembre 2015, gli obiettivi di qualità ambientale ex articolo 76, comma 4, del d.lgs. 152/2006.

### 2.7.1 Coerenza del progetto con i vincoli del PTA

Dall’analisi e consultazione delle tavole allegate al suddetto piano, è emerso che l’intervento non interessa alcuna area tra quelle individuate dal Piano come “Zona di protezione speciale idrogeologica” (cfr. Tav. A del PTA)

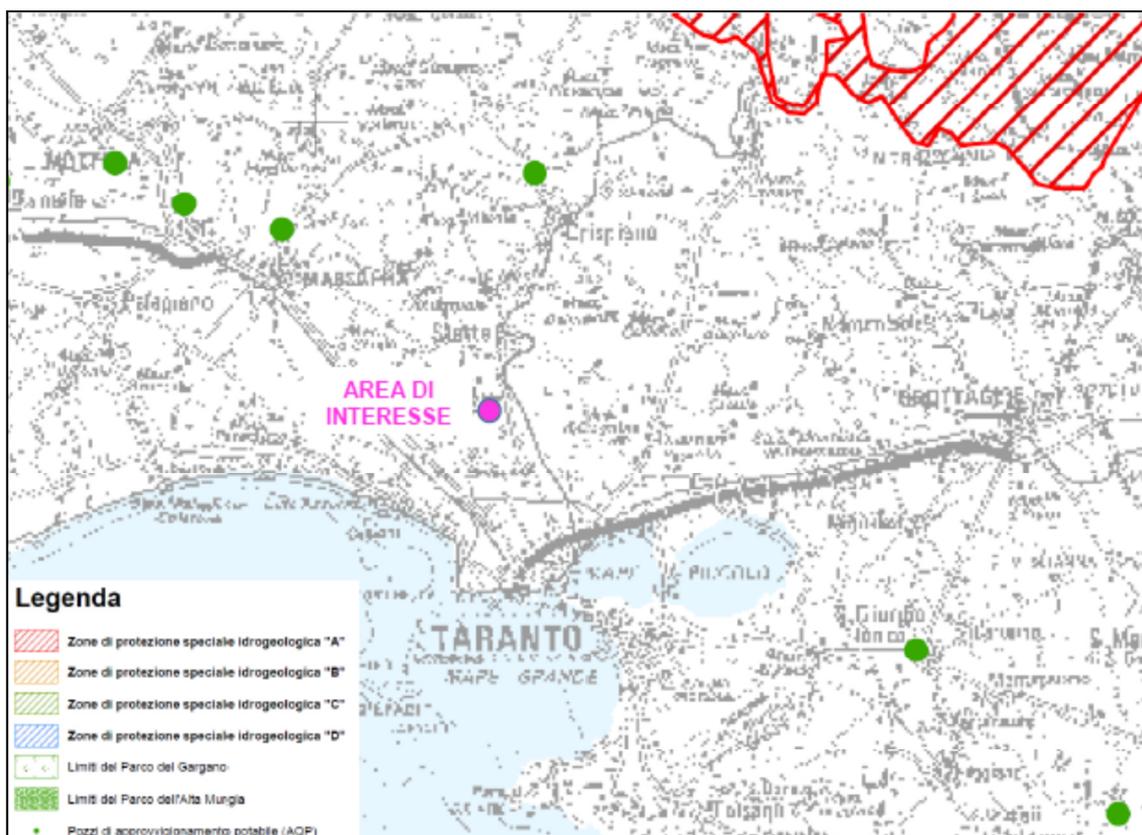


Figura 9 – Stralcio Tav. A “Zone di protezione speciale idrogeologica” del PTA

Dalla consultazione della Tav. B “Aree di vincolo d’uso degli acquiferi” del vigente PTA, il sito di interesse ricade all’interno di aree perimetrare come “aree vulnerabili da contaminazione salina”. In base alle Misure di Tutela adottate si sospende il rilascio di nuove concessioni per il prelievo di acque dolci di falda da utilizzare a fini irrigui o industriali ad eccezione di quelle da utilizzare per usi pubblici o domestici (art. 8 c.1, L.R. 18/99). Per le opere esistenti, in sede di rinnovo della concessione andrebbero verificate le quote di attestazione dei pozzi al di sotto del livello mare, con l’avvertenza che le stesse non risultino superiori a 25 volte il valore del carico piezometrico espresso in quota assoluta (riferita al l.m.m.) per l’Acquifero carsico della Murgia - fascia costiera Adriatica e Jonica.

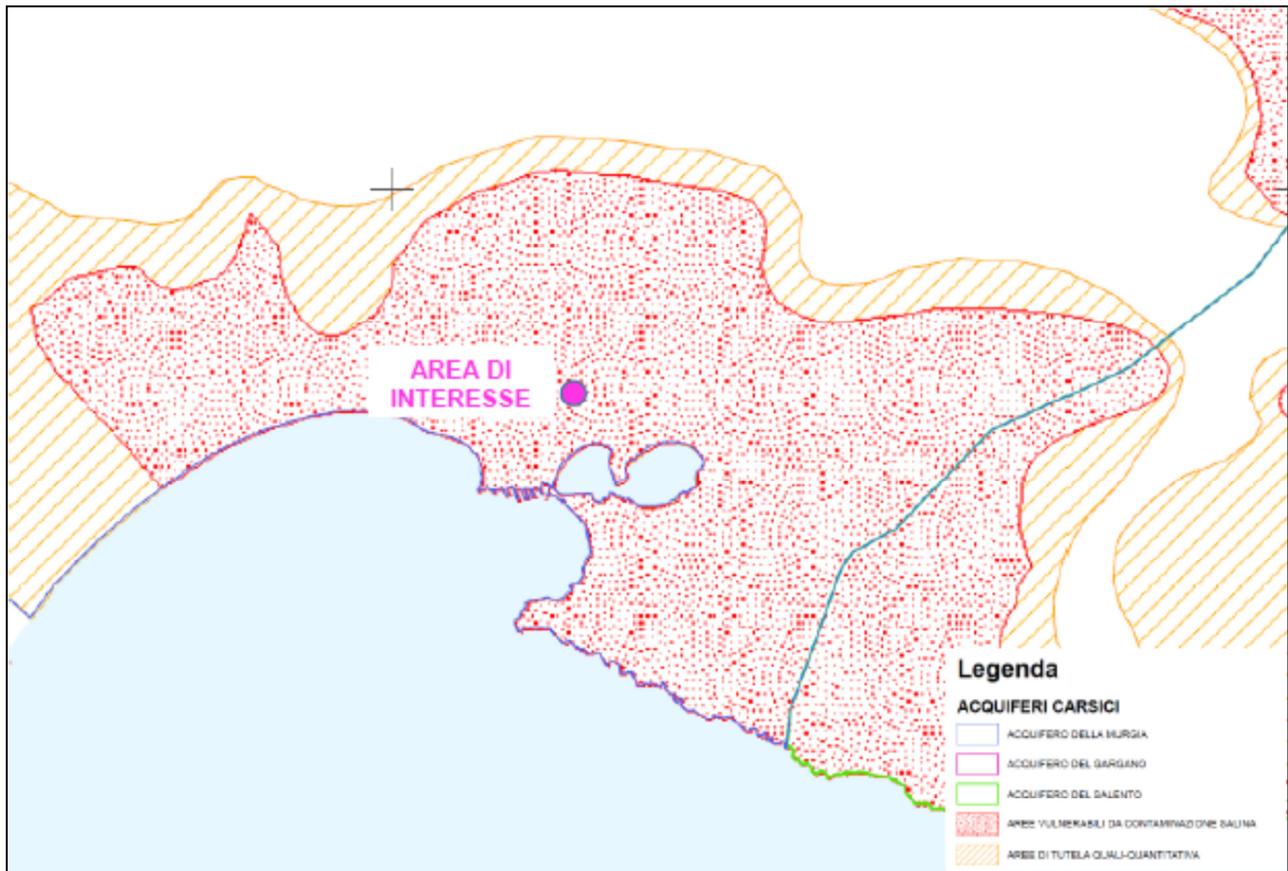


Figura 10 – Stralcio Tav. B “Aree di vincolo d’uso degli acquiferi” del PTA

**Il progetto di installazione dell’impianto di valorizzazione del biogas di discarica da parte della Marcopolo Engineering S.p.A. non prevede la realizzazione di alcun pozzo di falda, pertanto, si può concludere che esso non presenta alcun elemento di contrasto con il Piano di Tutela delle Acque.**

## 2.8 Siti di Importanza Comunitaria (SIC), Zone a Protezione Speciale (ZPS), Aree Naturali Protette

La Regione Puglia (delibera della Giunta Regionale n.1157 del 2002), in ricezione delle due direttive Europee e del DPR n. 357 del 08.09.1997, come definito nel decreto del Ministero dell'Ambiente del 03/04/2000, ha istituito nel proprio territorio le ZPS e le SIC (confermando tutte le pSIC istituite) pubblicando in appositi elenchi: i codici, le denominazioni, le perimetrazioni, le motivazioni cartografiche e scientifiche e le singole schede specifiche.

**La zona di interesse** (cfr. Figura 11) **non interferisce con tali aree vincolate**, in quanto non rientra in nessuna zona destinata a *Sito d'Importanza Comunitaria (SIC) e Zone a protezione speciale (ZPS)* ai sensi della Direttiva 79/409 CEE.

Il Sito di Interesse Comunitario più vicino è denominato “*Area delle Gravine*”, e si sovrappone ad un'area IBA e una ZPS, che, rispetto all'impianto, distano circa 2,2 km ad Est.

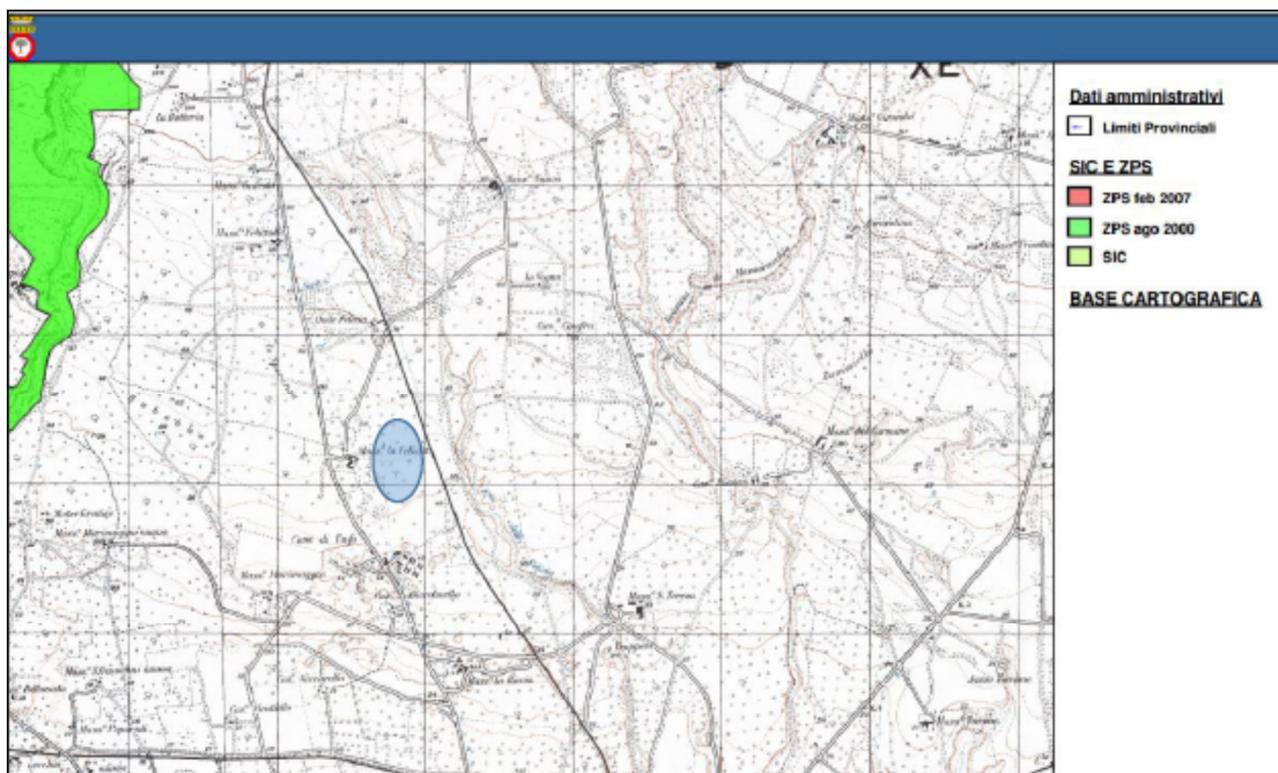


Figura 11 – Inquadramento su IGM delle zone SIC e ZPS nell'area di interesse

In figura 12 è riportato lo stralcio della cartografia in cui sono indicati i vincoli relativi alle aree protette e la localizzazione dell'area oggetto d'intervento rispetto ad essi, che **evidenzia la perfetta compatibilità della presenza dell'impianto con le suddette aree** (cfr. 1442-BG072-Tav.07).

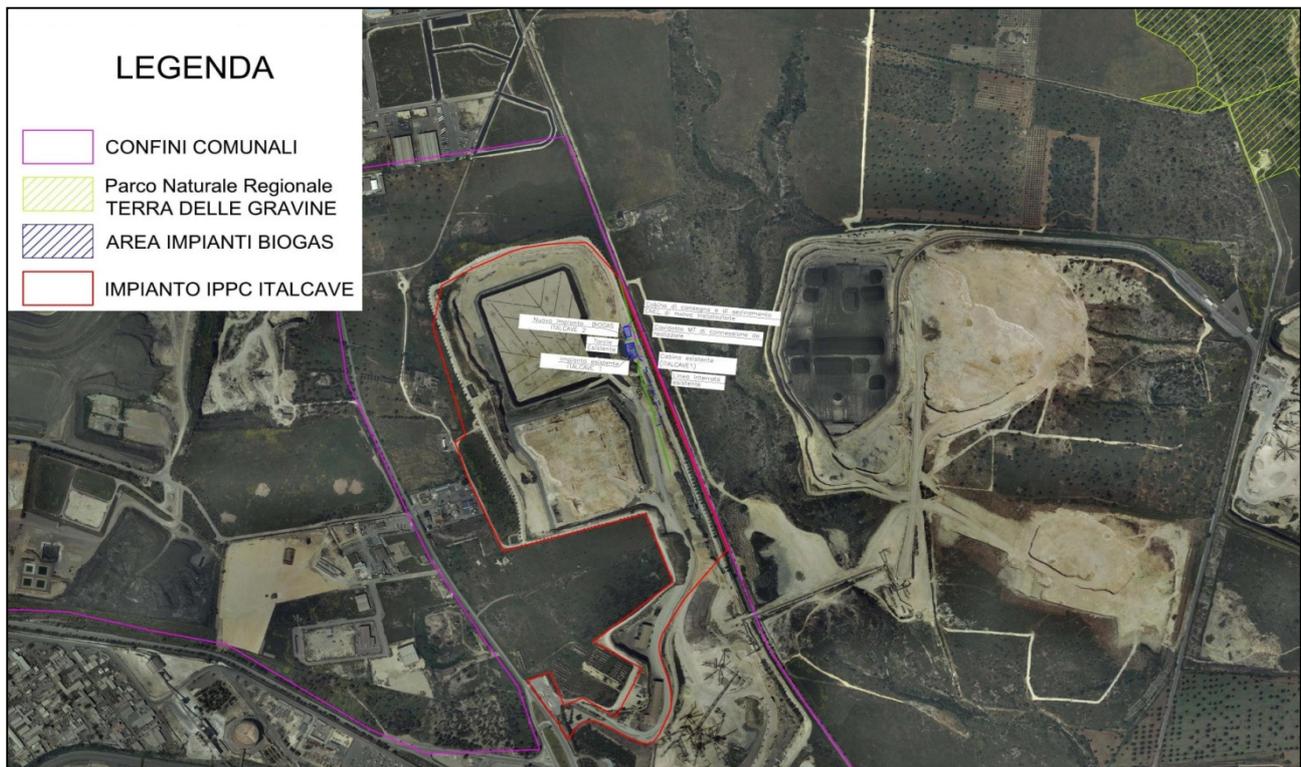


Figura 12 – Aree naturali protette nella zona di interesse

**Come si può notare dall'immagine precedente, nell'area vasta di inquadramento è presente il Parco Naturale Regionale denominato "Terra delle Gravine" che però dista dall'impianto di discarica più di 1 km.**

## 2.9 Piano Energetico Ambientale Regionale (PEAR)

Il testo di riferimento in materia di pianificazione energetica ecocompatibile nella Regione Puglia è il Piano Energetico Ambientale Regionale (PEAR), adottato con Delibera di G.R. n. 827 del 08/06/2007.

All'interno del Piano, tra le fonti di energia rinnovabile non è mai stato specificatamente considerato il biogas prodotto dai rifiuti nelle discariche.

Il Piano era già stato destinatario di un prima riprogrammazione con D.G.R. n.602 del 28/03/2012 e L.R. n. 25 del 24/09/2012 "Regolazione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili", nella quale si nominano gli impianti di produzione di energia elettrica da gas di discarica, gas residuati da processi di depurazione o alimentati da altri biocombustibili liquidi, solo negli interventi soggetti a procedura abilitativa semplificata nel caso di taglia non superiore a 1 MWe.

La D.G.R. 530 del 26/3/2014 ha dato nuovo impulso al processo, anche in relazione agli sviluppi più recenti del fenomeno dell'insediamento territoriale degli impianti di grossa taglia sul territorio.

Un ulteriore provvedimento di Giunta che aveva recentemente animato il dibattito sul tema, in particolare, è stato la DGR n. 581 del 02/04/2014: "Analisi di scenario della produzione di energia da Fonti Energetiche Rinnovabili sul territorio regionale. Criticità di sistema e iniziative conseguenti".

L'impianto in oggetto si configura comunque un impianto che non solo produce energia elettrica da fonte rinnovabile ma, in questo modo, contribuisce al tempo stesso ad eliminare una sostanza, il biogas, altrimenti fortemente inquinante.

L'intervento oggetto della presente relazione potrebbe essere incluso tra le nuove risorse e nuove possibilità di sfruttamento energetico, individuate tra i processi finora meno esplorati e meno considerati, atte ad indirizzare la produzione energetica regionale verso un mix equilibrato.

## 2.10 Gestione dei rifiuti speciali nella Regione Puglia

Gli impianti di valorizzazione del biogas di discarica, oggetto del seguente studio, sono inquadrati dalla normativa come attività di recupero R1 (utilizzo principalmente come combustibile o come altro mezzo per produrre energia) che utilizzano combustibile derivato da rifiuti, ovvero biogas con codice CER 19 06 99. Trattandosi, quindi, di recupero di rifiuto speciale è opportuno richiamare le normative in materia di rifiuti vigenti nella Regione Puglia.

La pianificazione della gestione dei rifiuti speciali nella Regione Puglia risulta composta da una serie di atti che vengono di seguito riportati:

- ✚ Decreto del Commissario delegato per l'emergenza ambientale in Puglia n. 41 del 6 marzo 2001: *"Piano di gestione di rifiuti e delle bonifiche delle aree inquinate"*;
- ✚ Deliberazione della Giunta della Regione Puglia n. 2086 del 3.12.2003: *"Piano regionale per la raccolta e smaltimento degli apparecchi contenenti PCB non soggetti ad inventario - Approvazione"*;
- ✚ Deliberazione della Giunta della Regione Puglia n. 805 del 3.6.2004: *"Piano regionale per la raccolta e smaltimento degli apparecchi contenenti PCB soggetti ad inventario - Approvazione"*;
- ✚ Decreto del Commissario delegato per l'emergenza ambientale in Puglia n. 187 del 9 dicembre 2005: *"Aggiornamento, completamento e modifica al piano regionale di gestione dei rifiuti in Puglia approvato con decreto commissariale n. 41 del 6 marzo 2001, così come modificato e integrato dal decreto commissariale del 30 settembre 2002, n. 296 "Piano di gestione dei rifiuti e di bonifica delle aree contaminate"*;
- ✚ Decreto del Commissario delegato per l'emergenza ambientale in Puglia n. 246 del 28 dicembre 2006: *"Piano regionale di gestione dei rifiuti. Integrazione Sezione Rifiuti speciali e pericolosi. Adozione"*;
- ✚ Decreto del Commissario Delegato per l'emergenza ambientale in Puglia n. 40 del 31 gennaio 2007: *"Adozione piano regionale di gestione dei rifiuti speciali. Correzioni-rettifiche"*;
- ✚ Deliberazione della Giunta Regionale n. 2668 del 28 dicembre 2009: *"Approvazione dell'Aggiornamento del Piano di Gestione dei rifiuti speciali nella Regione Puglia"*.

Con Deliberazione della Giunta Regionale n. 1023 del 19 maggio 2015, è stato approvato l'**Aggiornamento del Piano di Gestione dei rifiuti speciali nella Regione Puglia**.

Con tale aggiornamento di Piano si intende superare la frammentazione esistente tra i vari atti di pianificazione fornendo una sintesi unitaria ed un documento di riferimento unico e aggiornato per la corretta gestione dei rifiuti speciali nel territorio della regione Puglia.

Il documento è stato elaborato tenendo conto dei seguenti elementi:

- quadro normativo di riferimento a livello comunitario, nazionale e regionale;
- produzione dei rifiuti speciali in Regione Puglia, tenendo conto delle rilevazioni effettuate negli anni precedenti;
- diverse modalità di recupero e smaltimento;
- valutazione dei fabbisogni.

I rifiuti speciali, oggetto della programmazione integrativa, sono classificati secondo quanto previsto dall'art. 184, comma 3, del decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 come modificato dal decreto legislativo n. 4 del 16 gennaio 2008.

Non sono compresi i rifiuti speciali prodotti da attività artigianali, commerciali e di servizio, assimilati agli urbani che sono soggetti al regime dei rifiuti urbani e sono perciò compresi nella parte del documento di programmazione in questione avente ad oggetto la gestione dei rifiuti urbani.

Il Piano individua misure organizzative, normative, di programmazione e pianificazione per garantire che la gestione dei rifiuti si svolga in condizioni di sicurezza (*art. 178, c. 1 e 2, 181 e 182*), per attuare i principi di prevenzione, responsabilità e “chi inquina paga” (*art. 178, c. 3*), per gestire i rifiuti secondo criteri di efficacia, efficienza, economicità e trasparenza (*art. 178, c. 3*), per disciplinare la conclusione di accordi di programma finalizzati ad attuare gli obiettivi della parte IV D.lgs. n. 152 del 2006 (*art. 178, c. 4*) e per favorire la prevenzione (*art. 179-180, e 199, c. 2*) e il recupero (*art. 181*) dei rifiuti.

Il Piano contiene i seguenti dati:

- la produzione di rifiuti speciali in Puglia, distinguendo:
  - o la produzione rifiuti speciali pericolosi;
  - o la produzione rifiuti speciali non pericolosi;
- la produzione di rifiuti per Provincia;
- i possibili andamenti futuri di crescita sia per i rifiuti speciali non pericolosi che pericolosi;
- i flussi di rifiuti;
- la disponibilità impiantistica, comprensiva degli impianti di riciclo.

Sulla base di tale elementi, il piano provvede a:

- la valutazione dei flussi;
- la definizione delle strategie e degli obiettivi;
- la definizione del fabbisogno degli impianti di riciclo, di recupero e di smaltimento, indicandone la loro potenzialità e le caratteristiche principali;
- la determinazione dei criteri per l'individuazione e la localizzazione di impianti.

Per quanto riguarda i criteri di localizzazione del nuovo impianto di trattamento, di recupero e smaltimento dei rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, anche ex art. 214-216 del Dlgs 152/2006 s.m.i., il Piano definisce, ai sensi del combinato disposto degli artt. 195, comma 1, lett. p), 196, comma 1 lett. n) e o), 197, comma 1, lett. d) e 199, comma 3, lettere d) e h) del Dlgs n. 152 del 2006 s.m.i., i criteri per l'individuazione delle zone idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento dei rifiuti, nonché delle zone non idonee alla localizzazione di impianti di recupero e di smaltimento dei rifiuti.

L'identificazione del sistema dei vincoli relativi alla localizzazione del nuovo impianto per lo smaltimento e il recupero dei rifiuti speciali pericolosi e non-pericolosi, fatte salve tutte le norme che disciplinano i requisiti tecnici e operativi degli impianti di gestione dei rifiuti (Dlgs 133/2005; 36/2003), è stata ispirata ai seguenti criteri:

- a) assicurare l'armonizzazione con la pianificazione per i rifiuti urbani ed il coordinamento con gli altri strumenti di pianificazione regionali previsti dalla normativa vigente, ove adottati (*art. 199, comma 4, del Dlgs 152/2006 s.m.i.*);
- b) favorire la minimizzazione dell'impatto ambientale degli impianti e delle attività in considerazione dei vincoli ambientali, paesaggistici, naturalistici, antropologici e minimizzando i rischi per la salute umana e per l'ambiente;

- c) prevedere che la localizzazione di tutti i nuovi impianti, eccetto le discariche, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia urbanistica, avvenga in maniera privilegiata in **aree industriali** definite ai sensi del D.M. n. 1444/1968 come zone di tipo D, relative alle parti del territorio destinate a nuovi insediamenti per impianti industriali o ad essi assimilati (art. 196, comma 3, e 199, comma 3, lett. a), del Dlgs 152/06 s.m.i.) ovvero, in relazione alla tipologia di impianto e di attività anche in aree non industriali purché le attività siano connesse/asservite alle altre attività produttive già esistenti (a titolo esemplificativo e non esaustivo deve essere ritenuta adeguata la localizzazione di impianti per il recupero degli inerti in aree ove sono in essere attività estrattive od anche attività di recupero di biogas in aree ove sono presenti attività agricole);
- d) definire un quadro di sintesi che consenta l'abbinamento di ciascun vincolo/criterio ad un differente grado di prescrizione derivante dalle caratteristiche dell'area considerata e dell'attività che si intende effettuare, secondo la seguente classificazione:
1. **VINCOLANTE (V)**: costituisce un vincolo di localizzazione;
  2. **ESCLUDENTE (E)**: esclude la possibilità di realizzare nuovi impianti o la possibilità di realizzare modifiche sostanziali agli impianti esistenti e quando l'impianto proposto sia in contrasto con i vincoli e gli strumenti di pianificazione vigenti sulla porzione di territorio considerata;
  3. **PENALIZZANTE (PE)**: contempla la realizzazione dell'impianto soltanto dietro particolari attenzioni nella progettazione/realizzazione dello stesso, in virtù delle sensibilità ambientali rilevate. L'ente competente autorizza solo se ritiene che le criticità esistenti vengano adeguatamente superate con opere di mitigazione e compensazione dal progetto presentato.
  4. **PREFERENZIALE (PR)**: l'ubicazione dell'impianto è considerata preferenziale, in considerazione di una scelta strategica del sito, dettata da esigenze di carattere logistico, economico e ambientale;
- e) localizzazione di nuovi impianti in aree servite da viabilità, anche in considerazione dell'esigenza di ridurre gli impatti connessi ai trasporti dei rifiuti sul territorio regionale.
- f) localizzazione di nuovi impianti ad una distanza sufficiente da quelli esistenti che consenta di distinguere e individuare il responsabile di un eventuale fenomeno di inquinamento, al fine di assicurare un'elevata protezione dell'ambiente e controlli efficaci, nel rispetto del principio comunitario "chi inquina paga" (art. 178, commi 1-3, del Dlgs 152/06 s.m.i.).

I criteri così definiti si applicano ai nuovi impianti, agli ampliamenti e alle varianti sostanziali proposte relative agli impianti esistenti.

Di seguito i criteri riportati nel Piano di Gestione dei rifiuti pericolosi (Allegato 15 del PTA) per la verifica di coerenza per impianti di trattamento, smaltimento o recupero, anche ex artt. 214-216 D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

Impianti per il trattamento, lo smaltimento o il recupero anche artt. 214-216 d.lgs 152/06 e DPR 59/2013			
Aspetto considerato	Fattore ambientale	Applicazione	Grado di prescrizione
Uso del suolo	Aree interessate da boschi e foreste anche se danneggiati dal fuoco o sottoposti a vincolo di rimboschimento (L.R.12/2012 e PPTR)	Gli interventi di trasformazione del bosco sono vietati, fatte salve le autorizzazioni rilasciate, compatibilmente con la conservazione della biodiversità, con la stabilità dei terreni, con il regime delle acque, con la difesa dalle valanghe e dalla caduta dei massi, con la tutela del paesaggio, con l'azione frangivento. Il Piano regionale forestale, in relazione alle caratteristiche dei territori oggetto di pianificazione, individua i bacini idrografici nei quali è possibile prevedere la trasformazione del bosco. Ove in contrasto prevalgono le NTA del PPTR	ESCLUDENTE
	Aree di rispetto dei boschi (PPTR)	E' comunque vietata la trasformazione nelle aree boscate naturali, nei boschi di latifoglie o nelle aree percorse da incendio per 10 anni dalla data dell'incendio	ESCLUDENTE
	1. Prati e Pascoli naturali 2. Formazioni arbustive in evoluzione naturale (PPTR)	fascia di salvaguardia della profondità come di seguito determinata, o come diversamente cartografata: a) 20 metri dal perimetro esterno delle aree boscate che hanno un'estensione inferiore a 1 ettaro e delle aree oggetto di interventi di forestazione di qualsiasi dimensione, successivi alla data di approvazione del PPTR, promossi da politiche comunitarie per lo sviluppo rurale o da altre forme di finanziamento pubblico o privato; b) 50 metri dal perimetro esterno delle aree boscate che hanno un'estensione compresa tra 1 ettaro e 3 ettari; c) 100 metri dal perimetro esterno delle aree boscate che hanno un'estensione superiore a 3 ettari. 1. Territori coperti da formazioni erbose naturali e seminaturali permanenti, utilizzati come foraggiere a bassa produttività di estensione di almeno un ettaro o come diversamente specificato in sede di adeguamento degli strumenti urbanistici o territoriali al PPTR. Sono inclusi tutti i pascoli secondari sia emicriptofitici sia terofitici diffusi in tutto il territorio regionale principalmente su substrati calcarei, caratterizzati da grande varietà floristica, variabilità delle formazioni e frammentazione spaziale elevata.	ESCLUDENTE
Impianti per il trattamento, lo smaltimento o il recupero anche artt. 214-216 d.lgs 152/06 e DPR 59/2013			
Aspetto considerato	Fattore ambientale	Applicazione	Grado di prescrizione
		2. formazioni vegetali basse e chiuse composte principalmente di cespugli, arbusti e piante erbacee in evoluzione naturale, spesso derivate dalla degradazione delle aree a bosco e/o a macchia o da rinnovazione delle stesse per ricolonizzazione di aree in adiacenza.	
	Aree di pregio agricolo: - per prodotti agricoli DOC, DOCG, DOP, IGP, IGT; - aree agricole in cui si ottengono prodotti con tecniche dell'agricoltura biologica; - le zone aventi specifico interesse agrituristico (D.lgs 228/2001)	Nelle aree individuate dai disciplinari approvati con decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali (M.I.P.A.F.) Le Province, con specifico strumento, indicano con perimetrazione di dettaglio quali sono i macro/micro ambiti interessati da produzioni agricole di pregio, zone di produzione di prodotti agricoli ed alimentari definiti ad indicazione geografica o a denominazione di origine protetta ai sensi del regolamento (CEE) n. 2081/92 e in aree agricole in cui si ottengono prodotti con tecniche dell'agricoltura biologica ai sensi del regolamento (CEE) n. 2092/91 così come indicato nei disciplinari UE di controllo locale. In attesa delle perimetrazioni di competenza della Provincia vale quanto previsto dai disciplinari di controllo locale che stabiliscono la zona di produzione.	ESCLUDENTE
Caratteri fisici del territorio	Aree carsiche (L.R. 33/2009 e PPTR)	Aree o siti nei quali lo sviluppo di forme del carsismo superficiale e/o profondo è tale da comportare, anche indirettamente, squilibri per le strutture afferenti agli impianti. Aree carsiche individuate nei catasti regionali delle grotte e dei geositi	ESCLUDENTE
	Altimetria (D.lgs 42/04, PPTR)	> 600 mslm	ESCLUDENTE
	Area ad elevato rischio sismico		ESCLUDENTE
Tutela della popolazione	Distanza da centri e nuclei abitati ( D.L. 285/92 e s.m.i. per la definizione di centro abitato/come da Pianificazione Comunale approvata)	<= Distanza Minima di sicurezza	ESCLUDENTE Individuata una "macroarea" potenzialmente idonea, la scelta dell'ubicazione finale dell'impianto verrà definita in sede di rilascio dell'autorizzazione ed avverrà comunque ad una
	Distanza da siti sensibili (strutture scolastiche, asili, strutture sanitarie con degenza, case di riposo)	<= Distanza Minima di sicurezza	

Impianti per il trattamento, lo smaltimento o il recupero anche artt. 214-216 d.lgs 152/06 e DPR 59/2013			
Aspetto considerato	Fattore ambientale	Applicazione	Grado di prescrizione
			distanza minima di sicurezza dai vicini centri abitati; per poterla indicativamente stabilire dovrà essere avviato uno studio di approfondimento sulle condizioni climatiche locali, considerando aspetti quali: la direzione e la velocità dei venti predominanti, le caratteristiche meteorologiche incidenti sulla zona, l'altezza del camino, infine il tipo e la quantità dell'emissione. La scelta finale ricadrà sulle zone che garantiranno una ricaduta minima di sostanze nocive al suolo, stando ai parametri previsti dalla normativa vigente.
Protezione risorse idriche	Aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (D.lgs.152/06 art.94 – Piano Regionale di Tutela delle Acque)	Fascia di rispetto dai punti di approvvigionamento idrico a scopo potabile. Si suddividono in: - zone di tutela assoluta: 10 metri dall'opera di captazione - zone di rispetto: 200 metri dalle opere di captazione	ESCLUDENTE
	Zone di protezione speciale idrogeologica (Piano Regionale di Tutela delle Acque)	Zona A e B	PENALIZZANTE
	Zone vulnerabili (Programma Regionale per le zone vulnerabili da nitrati e D.lgs 152/06 e s.m.i. artt. 91, 92, 93)	Zone sensibili e vulnerabili individuate nel Programma Regionale per le zone vulnerabili da nitrati	PENALIZZANTE
Tutela da dissesti e	Aree a pericolosità idraulica e geomorfologica	Aree ad alta e media pericolosità idraulica	ESCLUDENTE
Impianti per il trattamento, lo smaltimento o il recupero anche artt. 214-216 d.lgs 152/06 e DPR 59/2013			
Aspetto considerato	Fattore ambientale	Applicazione	Grado di prescrizione
calamità	Individuate nel Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico della Puglia	Aree a pericolosità geomorfologica molto elevata	
		Aree a bassa pericolosità idraulica	PENALIZZANTE
		Aree a pericolosità geomorfologica elevata, media e moderata	
	Aree a rischio idrogeologico Individuate nel Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico della Basilicata	Aree a rischio idrogeologico molto elevato e a pericolosità molto elevata (R4)	ESCLUDENTE
		Aree a rischio idrogeologico elevato e a pericolosità elevata (R3)	
		Aree a rischio idrogeologico medio e a pericolosità media (R2)	PENALIZZANTE
		Aree a rischio idrogeologico moderato e a pericolosità moderata (R1)	
		Aree pericolosità idrogeologica (P)	ESCLUDENTE
	Aree assoggettate a verifica idrogeologica (ASV)	PENALIZZANTE	
	Aree a rischio frana e idraulica del PAI stralcio A/B Bacino dei Fiumi Trigno, Biferno e Minori, Saccione e Fortore	Aree a rischio molto elevato (RI4 e RF4)	ESCLUDENTE
Aree a rischio elevato (RI3 e RF3)		ESCLUDENTE	
Aree a rischio medio (RI2 e RF2)		PENALIZZANTE	
Aree a rischio moderato (RI1 e RF1)		PENALIZZANTE	
Tutela dell'Ambiente	Parchi naturali nazionali, regionali, riserve naturali statali e riserve naturali regionali PPTR e leggi istitutive e Regolamenti di Gestione	Aree naturali protette e Parchi naturali	ESCLUDENTEE  Escludente nell'area buffer di estensione pari a 100 m all'esterno delle aree naturali protette regionali e nazionali, penalizzante per la restante fascia (da 100 m in poi) fino a 2.000 metri.

Impianti per il trattamento, lo smaltimento o il recupero anche artt. 214-216 d.lgs 152/06 e DPR 59/2013			
Aspetto considerato	Fattore ambientale	Applicazione	Grado di prescrizione
			In caso di contrasto prevalgono le norme del PPTR se più restrittive
	Rete Natura 2000 PPTR	SIC (siti di importanza comunitaria) ZPS (zone di protezione speciale) ZSC (zone speciali di conservazione)	<b>ESCLUDENTE</b>  <b>Penalizzante</b> nell'area buffer fino a 2.000m.  <b>Escludente</b> nell'area buffer di 2.000 m del SIC - ZPS Area delle Gravine.  E' necessario attivare la valutazione di incidenza nel caso in cui l'intervento ricada in area buffer di un sito SIC, ZPS o ZSC ed acquisire il parere favorevole dall'Ente di gestione dell'area naturale protetta interessata dall'area buffer.  In caso di contrasto prevalgono le norme del PPTR se più restrittive
	1. Zone umide Ramsar 2. Aree Umide	1. Zone incluse nell'elenco previsto dal D.P.R. 13 marzo 1976, n. 448 2. paludi, gli acquitrini, le torbe e i bacini naturali o artificiali,	<b>ESCLUDENTE</b>
Impianti per il trattamento, lo smaltimento o il recupero anche artt. 214-216 d.lgs 152/06 e DPR 59/2013			
Aspetto considerato	Fattore ambientale	Applicazione	Grado di prescrizione
	(PTTR)	permanenti o temporanei, con acqua stagnante o corrente, dolce, salmastra, o salata, caratterizzate da flora e fauna igrofile.	
Tutela qualità dell'aria	Piani per il risanamento e la qualità dell'aria	Presenza di Piani di cui agli artt. 9, 10 e 13 del D.lgs 155/2010	<b>PENALIZZANTE</b>
Tutela dei beni ambientali e culturali	1. Territori costieri e territori contermini ai laghi 2. Fiumi Torrenti e Corsi d'Acqua iscritti negli elenchi delle acque pubbliche  (PPTR)	1. Fascia di 300 m dalla linea di battigia 2. Fascia di 150 m dalle relative sponde o piedi dell'argine. Ove le sponde o argini non siano riconoscibili si è definita la fascia di 150 metri a partire dalla linea di confluente identificata nel reticolo idrografico della carta Geomorfoidrologica regionale	<b>ESCLUDENTE</b> In sede di redazione di Piano Provinciale o di rilascio dell'Autorizzazione la distanza da tali beni potrà essere incrementata in funzione dell'impatto paesaggistico del manufatto
	Sorgenti  (PPTR)	punti della superficie terrestre ove viene alla luce, in modo del tutto naturale, una portata apprezzabile di acqua sotterranea, come individuati, in coordinamento con l'Autorità di Bacino della Puglia, dalla carta idro-geomorfologica della Regione Puglia	<b>ESCLUDENTE</b>
	Reticolo idrografico di connessione della R.E.R.  (PPTR)	corpi idrici, anche effimeri o occasionali che includono una fascia di salvaguardia di 100 m da ciascun lato o come diversamente cartografata	<b>ESCLUDENTE</b>
	1. Lame e Gravine 2. Grotte 3. Geositi 4. Inghiottoi 5. Cordoni Dunari 6. Versanti	1. Solchi erosivi di natura carsica, peculiari del territorio pugliese, dovuti all'azione naturale di corsi d'acqua di natura episodica 2. Cavità sotterranee di natura carsica generate dalla corrosione di rocce solubili, anche per l'azione delle acque sotterranee, alla quale si aggiunge, subordinatamente, anche il fenomeno dell'erosione meccanica con relativa fascia di salvaguardia pari a 100 m o come diversamente cartografata dal PPTR. L'esatta localizzazione delle cavità sotterranee è comunque da verificare nella loro reale consistenza ed estensione in sede pianificatoria o progettuale.	<b>ESCLUDENTE</b>

Impianti per il trattamento, lo smaltimento o il recupero anche artt. 214-216 dLgs 152/06 e DPR 59/2013			
Aspetto considerato	Fattore ambientale	Applicazione	Grado di prescrizione
	7. Doline	<p>3. Formazioni geologiche di particolare significato geomorfologico e paesaggistico, ovvero in qualsiasi località, area o territorio in cui possa essere definibile un interesse geologico, geomorfologico, idrogeologico, paleontologico e pedologico, significativo della geodiversità della regione: doline di particolare valore paesaggistico; campi di doline, vale a dire aree estese ad alta concentrazione di doline anche di ridotta dimensione che configurano un paesaggio di particolare valore identitario; luoghi di rilevante interesse paleontologico (es. cava con orme di dinosauri ad Altamura); calanchi, vale a dire particolari morfologie del territorio causate dall'erosione di terreni di natura prevalentemente pellica ad opera degli agenti atmosferici; falesie, porzioni di costa rocciosa con pareti a picco, alte e continue; alcuni siti di primaria importanza geologica (fra i quali Cave di Bauxite, Punta delle Pietre Nere, Faraglioni) con relativa fascia di salvaguardia pari a 100 m o come diversamente cartografata.</p> <p>4. varchi o cavità carsiche, localmente definite anche vore, abissi, gravi, voragini, a sviluppo prevalentemente verticale, attraverso cui le acque superficiali possono penetrare in profondità e alimentare le falde idriche profonde con relativa fascia di salvaguardia pari a 50 m o come diversamente cartografata</p> <p>5. areali, di estensione cartografabile in rapporto alla scala di rappresentazione del PPTR, in cui sono presenti accumuli naturali di materiale originati da processi di trasporto edico, sia in fase attiva di modellamento, sia più antichi e, talvolta, anche parzialmente occupati in superficie da strutture antropiche</p> <p>6. Parti di territorio a forte acclività, aventi pendenza superiore al 20%.</p> <p>7. forme carsiche di superficie, costituite da depressioni della superficie terrestre con un orlo morfologico pronunciato di forma poligonale che</p>	

Impianti per il trattamento, lo smaltimento o il recupero anche artt. 214-216 dLgs 152/06 e DPR 59/2013			
Aspetto considerato	Fattore ambientale	Applicazione	Grado di prescrizione
		ne segna il limite esterno rispetto alle aree non interessate dal processo di carsogenesi	
	Zone di interesse archeologico (PPTR)	Zone di cui all'art. 142, comma 1, lett. m), del Codice, caratterizzate dalla presenza di resti archeologici o paleontologici, puntuali o aerali, emergenti, oggetto di scavo, ancora sepolti o reintegrati, il cui carattere deriva dall'intrinseco legame tra i resti archeologici e il loro contesto paesaggistico di giacenza e quindi dalla compresenza di valori culturali e paesaggistici	ESCLUDENTE
	Aree soggette a vincolo idrogeologico (PPTR)	Aree tutelate ai sensi del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267, "Riordinamento e riforma in materia di boschi e terreni montani", che sottopone a vincolo per scopi idrogeologici i terreni di qualsiasi natura e destinazione che, per effetto di forme di utilizzazione contrastanti con le norme, possono con danno pubblico subire denudazioni, perdere la stabilità o turbare il regime delle acque	ESCLUDENTE
	Testimonianze della stratificazione insediativa (PPTR)	Testimonianze della stratificazione insediativa, ricadenti in zone territoriali omogenee a destinazione rurale	ESCLUDENTE
	Aree di rispetto delle componenti culturali e insediative Immobili e aree di notevole interesse pubblico Zone gravate da Usi Civici (PPTR)	ricadenti in zone territoriali omogenee a destinazione rurale	ESCLUDENTE
	Componenti dei valori percettivi (PPTR)	Strade a valenza paesaggistica Strade panoramiche Luoghi panoramici Coni visuali	ESCLUDENTE

Impianti per il trattamento, lo smaltimento o il recupero anche artt. 214-216 d.lgs 152/06 e DPR 59/2013				
Aspetto considerato	Fattore ambientale	Applicazione	Grado di prescrizione	
	Paesaggi rurali di interesse paesaggistico	Parchi multifunzionali di valorizzazione: <ul style="list-style-type: none"> <li>il parco multifunzionale della valle dei trulli</li> <li>il parco multifunzionale degli ulivi monumentali</li> <li>il parco multifunzionale dei Paduli</li> <li>il parco multifunzionale delle serre salentine</li> <li>il parco multifunzionale delle torri e dei casali del Nord barese</li> <li>il parco multifunzionale della valle del Cervaro.</li> </ul> Paesaggi perimetrati dal PPTR che contengono al loro interno beni diffusi nel paesaggio rurale quali muretti a secco, siepi, terrazzamenti; architetture minori in pietra a secco quali specchie, trulli, lamie, cisterne, pozzi, canalizzazioni delle acque piovane; piante, isolate o a gruppi, di rilevante importanza per età, dimensione, significato scientifico, testimonianza storica; ulivi monumentali come individuati ai sensi della L.R. 14/2007; alterature stradali e poderali	<b>PENALIZZANTE</b>	
Aspetti urbanistico-territoriali	Zone e fasce di rispetto (stradale, ferroviaria, aeroportuale, cimiteriale, militare, infrastrutture lineari, energetiche, canali di bonifica, ecc.)		<b>ESCLUDENTE</b>	
	Destinazione urbanistica come da PRG o Zonizzazione urbanistica come da PUG	Zone A – B – C – E	<b>ESCLUDENTE</b> <b>PENALIZZANTE</b> la "zona agricola E" solo per gli impianti di compostaggio e trattamento dei rifiuti organici, nonché agli impianti di recupero di rifiuti speciali non pericolosi che risultano tecnicamente connessi ad impianti produttivi come	
Impianti per il trattamento, lo smaltimento o il recupero anche artt. 214-216 d.lgs 152/06 e DPR 59/2013				
Aspetto considerato	Fattore ambientale	Applicazione	Grado di prescrizione	
			ad esempio cave in coltivazione, impianti di betonaggio, impianti per la produzione di conglomerati cementizi e manufatti in conglomerati cementizi	
Aspetti strategico/funzionali	Dotazione infrastrutturale relativamente alla viabilità di accesso ed alla possibilità di collegamento alle principali opere di urbanizzazione primaria (parcheggi, fognatura, rete idrica, rete di distribuzione dell'energia, ecc.)	Preesistenza	<b>PREFERENZIALE</b>	
	Aree industriali dismesse		<b>PREFERENZIALE</b>	
	Baricentricità del sito rispetto al bacino di produzione rifiuti		<b>PREFERENZIALE</b>	
	Accessibilità dei mezzi conferitori senza aggravio al traffico locale		<b>PREFERENZIALE</b>	
	Aree soggette a bonifica	Siti attualmente inquinati		<b>ESCLUDENTE</b>
		Siti sui quali sia stata già effettuata la bonifica		<b>PREFERENZIALE</b>
	Preesistenza di reti di monitoraggio su varie componenti ambientali			<b>PREFERENZIALE</b>
Aree dichiarate "a elevato rischio di crisi ambientale"			<b>PENALIZZANTE</b>	

L'impianto sarà localizzato all'interno dei confini dell'impianto di discarica di rifiuti speciali non pericolosi della società Italcave S.p.A. autorizzato con Determina AIA n.67 del 24/02/2009, anch'esso soggetto alla normativa regionale del suddetto Piano.

In questo caso, però, ci sono criteri di localizzazione diversi da quelli appena citati, ma molto simili. Conviene, pertanto analizzare punto per punto gli aspetti e i fattori ambientali relativi all'impianto di recupero, cui afferiscono quelli di valorizzazione del biogas da discarica della Marcopolo S.p.A.

<b>Aspetto considerato</b>	<b>Fattore ambientale</b>	<b>Verifica</b>
Uso del suolo	Aree interessate da boschi e foreste	<b>OK (zona di verde agricolo)</b>
	Aree di rispetto dei boschi	<b>OK</b>
	Prati e Pascoli naturali Formazioni arbustive in evoluzione naturale	<b>OK</b>
	Aree di pregio agricolo	<b>OK (zona di verde agricolo)</b>
Caratteri fisici del territorio	Altimetria	<b>OK (&lt; 600 m s.l.m.)</b>
	Aree carsiche o oggetto di fenomeni paracarsici comprensive di grotte e doline	<b>OK (non è un'area carsica)</b>
	Area ad elevato rischio sismico	<b>OK</b>
Tutela della popolazione	Distanza da centri e nuclei abitati	<b>OK (dist. &gt; 200 m)</b>
	Distanza da siti sensibili	<b>OK</b>
Protezione risorse idriche	Aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano	<b>OK (non sono presenti punti di approvvigionamento idrico)</b>
	Zone di protezione speciale idrogeologica	<b>OK</b>
	Zone vulnerabili	<b>OK (Area vulnerabile da contaminazione Salina)</b>
Tutela da dissesti e calamità	Aree a pericolosità idraulica e geomorfologica	<b>OK</b>
	Aree a rischio idrogeologico	<b>OK</b>
	Aree a rischio frana e idraulica	<b>OK (dist. &gt; 150 m)</b>
Tutela dell'ambiente	Parchi naturali nazionali, regionali, riserve naturali statali e riserve naturali regionali	<b>OK</b>
	Rete natura 2000	<b>OK</b>
	Zone umide, Aree umide	<b>OK</b>
Tutela qualità dell'aria	Piani per il risanamento e la qualità dell'aria	<b>OK (prescrizioni AIA)</b>
Tutela dei beni ambientali e culturali	1. Territori costieri e territori contermini ai laghi 2. Fiumi Torrenti e Corsi d'Acqua iscritti negli elenchi delle acque pubbliche	<b>OK (dist. &gt; 300 m)</b>
	Sorgenti	<b>OK (dist. &gt; 150 m)</b>
	Reticolo idrografico di connessione della R.E.R.	<b>OK</b>
	1. Lame e Gravine 2. Grotte 3. Geositi 4. Inghiottoi 5. Cordoni Dunari 6. Versanti 7. Doline	<b>OK</b>
	Zone di interesse archeologico	<b>OK</b>
	Aree soggette a vincolo idrogeologico	<b>OK</b>
	Testimonianze della stratificazione insediativa	<b>OK</b>
	Aree di rispetto delle componenti culturali e insediative	
	Immobili e aree di notevole interesse pubblico	<b>OK</b>
	Zone gravate da Usi Civici	
	Componenti dei valori precettivi	<b>OK</b>
	Paesaggi rurali di interesse paesaggistico	<b>OK</b>
Aspetti urbanistico - territoriali	Zone e fasce di rispetto (stradale, ferroviaria, aeroportuale...)	<b>OK</b>
	Destinazione urbanistica o Zonizzazione urbanistica	<b>OK (vige la Det. AIA)</b>

Aspetti strategico/funzionali	Dotazione infrastrutturale acquedotto, viabilità	<b>OK</b>
	Aree industriali dismesse	<b>OK</b>
	Baricentricità del sito rispetto al bacino di produzione rifiuti	<b>OK</b>
	Accessibilità dei mezzi conferitori senza aggravio del traffico locale	<b>OK</b>
	Aree soggette a bonifica	<b>OK</b> (caratterizzazione ambientale SIN Taranto)
	Preesistenza di reti di monitoraggio su varie componenti ambientali	<b>OK</b>
	Aree dichiarate “a elevato rischio di crisi ambientale”	<b>NEGATIVO</b> A seguito di un iter, iniziato con un’istanza presentata dalla Regione Puglia nel 1988, con Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 30 Novembre 1990 il territorio della provincia di Taranto (comprendente i comuni di Taranto, Crispiano, Massafra, Montemesola) è dichiarato “area ad elevato rischio di crisi ambientale”; dichiarazione reiterata poi con la Deliberazione del 11 Giugno 1997.

### **3. CONCLUSIONI: Dichiarazione di conformità del progetto**

Il base all'analisi condotta nella presente relazione al fine di verificare le relazioni tra l'opera progettata, tenendo altresì conto dell'impianto già esistente e limitrofo, e gli atti di pianificazione e programmazione territoriale e settoriale, si è verificato che:

- a) il progetto è ubicato totalmente all'interno della discarica di proprietà di Italcave S.p.A., in una area fortemente degradata in quanto la discarica nasce a seguito della conclusione delle attività estrattive, e la bonifica del biogas da discarica condotta dalla Marcopolo Engineering S.p.a. – Sistemi Ecologici garantisce un miglioramento della qualità dell'area;
- b) il progetto dell'impianto in oggetto è compatibile con la strumentazione urbanistica comunale vigente così come modificata dall'Autorizzazione Integrata Ambientale, rilasciata alla società Italcave S.p.A. per l'impianto complesso di discarica di rifiuti speciali non pericolosi. La realizzazione del nuovo impianto di valorizzazione del biogas da discarica contribuirà a raggiungere risultati ottimali nella gestione della discarica di Italcave, garantendo la captazione del gas e il suo utilizzo a fini energetici, in coerenza con quanto prescritto dal Decreto Legislativo 36/2003;
- c) il progetto del nuovo impianto non è sottoposto a tutela diretta del Piano Urbanistico Territoriale Tematico per il Paesaggio e non si necessita del rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, di cui all'art. 5.01 delle NTA del PUTT/p;
- d) l'intervento oggetto della presente relazione non ricade all'interno di alcuna perimetrazione paesaggistica del PPTR (Piano Paesaggistico Territoriale Regionale), perciò, l'installazione di un nuovo impianto per la valorizzazione del biogas risulta coerente con le direttive e le prescrizioni del Piano e non necessita di alcuna autorizzazione o accertamento di compatibilità paesaggistica;
- e) l'intera area di progetto non rientra in alcun vincolo di pericolosità individuato nel Piano di Bacino stralcio Assetto Idrogeologico (PAI) dall'Area di Bacino Puglia e neanche nelle "fasce di pertinenza fluviale", pertanto il progetto risulta coerente con le NTA del suddetto Piano;
- f) il progetto dell'impianto di valorizzazione del biogas da discarica non prevede la realizzazione di alcun pozzo di falda, pertanto, si può concludere che esso non presenta alcun elemento di contrasto con il Piano di Tutela delle Acque della Regione Puglia;
- g) il progetto dell'impianto è esterno alle aree protette (SIC, ZPS, etc.) per cui si ha la perfetta compatibilità fra l'impianto in progetto e le aree protette, la più prossima è infatti il Parco Naturale Regionale denominato "*Terra delle Gravine*" che dista dalla discarica più di 1 km;
- h) l'intervento oggetto del presente documento, in relazione al Piano Energetico Ambientale Regionale, potrebbe essere incluso tra le nuove risorse e nuove possibilità di sfruttamento energetico, individuate tra i processi finora meno esplorati e meno considerati, atte ad indirizzare la produzione energetica regionale verso un mix equilibrato.
- i) il progetto dell'impianto di valorizzazione del biogas da discarica è coerente con il Piano di Gestione dei rifiuti speciali nella Regione Puglia.

**Si dichiara, pertanto, che il progetto dell'impianto di valorizzazione del biogas da discarica è conforme alla normativa in materia ambientale e paesaggistica, nonché agli strumenti di programmazione e pianificazione territoriale e urbanistica**